



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2006/2007

COMUNICATO UFFICIALE N° 55

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nella riunione dell'8 Novembre 2006 svoltasi a Firenze (presenti: il Presidente Alberto Maria Bruni, il Vice Presidente Giovanni Taddei Elmi e i componenti Antonio Pezzano e Gaetano Casale), ha assunto i seguenti provvedimenti:

1) Procedimento disciplinare a carico di **RENZO ULIVIERI**

- in data 20/07/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Ulivieri, per rispondere della violazione degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione del Presidente della FIFA, sig. Joseph Blatter;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale;
- esaminata la memoria scritta del deferito e avute presenti le dichiarazioni dal medesimo rese innanzi a questo organo in data 10 ottobre 2006 come da relativo verbale;
- considerato che:
 - dalle allegazioni documentali del sig. Ulivieri risulta sufficientemente comprovato che il Presidente della FIFA ebbe effettivamente, nel corso di un'intervista rilasciata ad un noto quotidiano sportivo nazionale, ripresa anche da altri organi di stampa e radiotelevisivi, a paragonare l'Italia ad un Paese del Terzo Mondo per i fatti comunemente conosciuti come "Calciopoli";
 - infatti, il Presidente della FIFA ebbe testualmente a dichiarare, in data 19 maggio 2006 alla Gazzetta dello Sport *".... aspettiamo le indagini e restiamo in contatto con Carraro, Abete e Guido Rossi. Però è certo che ci siano responsabilità federali. E' terribile quel che sta succedendo, anche per l'immagine. Posso capire in Africa, non da voi"*;
 - il tenore di detta dichiarazione appare di tutta evidenza gravemente lesivo del prestigio della nostra Federazione, nonché del prestigio delle Federazioni dei Paesi africani che il Presidente della FIFA dovrebbe avere e mantenere nella massima considerazione (non solo sportiva) ma, altresì, dovrebbe tutelare anche dal punto di vista etico, tantochè la FIGC vorrà valutare, se del caso, ogni più opportuna iniziativa a riguardo nei confronti del sig. Joseph Blatter;
 - pertanto la dichiarazione resa dal Presidente della FIFA assume carattere provocatorio tale da poter ingenerare vivaci reazioni soprattutto da parte di chi appartiene da tanti anni al mondo del football;
 - la dichiarazione del Presidente della FIFA che ha provocato il deferimento *de quo* deve quindi essere ritenuta di per sé una notevole attenuante della reazione del deferito;

- in questo quadro l'incriminata affermazione del sig. Ulivieri, confermata all'Ufficio Indagini e dinanzi a questa Commissione, secondo cui *"l'espressione che ha usato (Blatter) per bollare quello che sta succedendo in Italia (roba da Paese africano) è piena di razzismo. Blatter non è degno del ruolo che ricopre. Se stesse a casa dal Mondiale sarebbe un vantaggio per tutti"* può ricondursi all'espressione di un giudizio personale circa l'ingiustificabilità di una comparazione dispregiativa tra la Federazione italiana e le Federazioni africane che non spetta certamente al Presidente della FIFA cui sono demandati, come sopra rilevato, la tutela e il prestigio di tutte le Federazioni mondiali senza discriminazione alcuna;
- tuttavia la dichiarazione resa dal sig. Ulivieri, anche per la sua qualifica all'interno della FIGC, appare comunque, seppur lievemente, sconveniente per avere in qualche modo ecceduto nel libero diritto di critica seppur dovendosi riconoscere la valenza delle attenuanti sopra rilevate considerando anche che, successivamente, il sig. Blatter ha tenuto atteggiamenti e reso dichiarazioni pubbliche che sembrano confermare nei confronti della FIGC e dell'Italia "calcistica" ingiustificate quanto inopportune critiche a mente del più alto ruolo istituzionale che il medesimo riveste;
- nell'apprezzamento della fattispecie non può dunque prescindere da una attenta comparazione tra il sostanziale tenore della dichiarazione incriminata del sig. Ulivieri e la dichiarazione resa dal sig. Blatter che deve ritenersi comprovata nei suoi contenuti come sopra già rilevato;
- nella fattispecie, conclusivamente, il comportamento del sig. Ulivieri dal punto di vista disciplinare appare censurabile in misura assai lieve essendo oltretutto destituito di fondamento quanto riportato nella nota della FIFA 31.05.2006 secondo cui Ulivieri avrebbe affermato che Blatter è *"persona maleducata e razzista"*;
- infatti il sig. Ulivieri, come risulta dall'intervista da questi rilasciata al QN del 24 maggio 2006 e come confermato all'Ufficio Indagini e, successivamente, anche a questa Commissione, ha limitato l'esercizio del proprio diritto di critica al contenuto oggettivo della frase proferita dal presidente della FIFA e non ha invece rivolto alcun apprezzamento offensivo della di lui persona

P.Q.M.

dichiara il sig. **RENZO ULIVIERI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza, visto l'art. 4 CGS e ritenuta la sussistenza di notevoli attenuanti, gli infligge la sanzione della **ammenda** di €50,00 (cinquanta euro).

2) Procedimento disciplinare a carico di **SERGIO SPURI**

- in data 18/07/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Spuri per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 35 e 38, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto nella stagione sportiva 2005/06, in via di fatto, attività di allenatore per la Società SSD Settempeda in presenza di tesseramento quale consigliere, ma in assenza di tesseramento quale tecnico della predetta società e, successivamente, per aver sottoscritto un tesseramento quale tecnico per la Società Real Sassoferrato;
- considerato che risulta ammesso dallo stesso deferito e comprovato altresì da quanto affermato dal sig. Francesco Sfrappini allenatore della SSD Settempeda che effettivamente il sig. Spuri nel corso della stagione sportiva 2005/06 ha ricoperto l'incarico di allenatore della Real Sassoferrato e, poi, un incarico dirigenziale per la società SSD Settempeda

P.Q.M.

dichiara il sig. **SERGIO SPURI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **28/02/2007**.

3) Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO SFRAPPINI**

- in data 18/07/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Sfrappini per violazione dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi prestato dando la propria disponibilità, nel corso della stagione sportiva 2005/06, a svolgere solo formalmente l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra della SSD Settempeda, consentendo, però, di fatto, che tale incarico fosse effettivamente svolto dal sig. Spuri;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale;
- considerato che gli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale della Caf, appaiono inidonei a suffragare prova sufficiente a dimostrare il fatto contestato;
- ritenuto infatti che il deferito contesta fermamente ogni addebito e che, le prove testimoniali acquisite mediante audizione dei giocatori e del segretario della SSD Settempeda portano a ritenere che il sig. Sfrappini abbia effettivamente svolto le funzioni di allenatore della società SSD Settempeda nel corso della stagione sportiva 2005/06

P.Q.M.

proscioglie il sig. **FRANCESCO SFRAPPINI** da ogni addebito.

4) Procedimento disciplinare a carico di **ARMANDO GREGORY INGLESE**

- in data 3/07/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Inglese, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 35 e 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto nella stagione sportiva 2005/06 attività di allenatore per la Società Fiamma Sportiva Monteroni e, successivamente, per la società Real Squinzano per la quale era inserito nelle distinte di gara quale dirigente accompagnatore;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale;
- esaminata l'ampia ed articolata memoria scritta con cui il deferito ha esercitato il proprio diritto di difesa;
- ritenuto che l'ennesima richiesta di differimento dell'odierna udienza di trattazione, ricevuta ieri dal deferito, non risulta suffragata da alcun elemento giustificativo;
- considerato che l'art. 36, quarto comma, del Regolamento del Settore Tecnico riconosce al deferito la facoltà di chiedere di essere ascoltato da questa Commissione, cui pertanto è rimesso l'apprezzamento discrezionale di valutare l'opportunità o meno dell'audizione;
- ritenuto che, nella fattispecie, i fatti contestati al sig. Inglese risultano inequivocabilmente accertati in sede di indagini per espressa testimonianza del Presidente della società Real Squinzano e, soprattutto, ammessi espressamente dal deferito sia nell'interrogatorio reso all'Ufficio Indagini sia nella propria memoria difensiva fatta pervenire a questa Commissione

P.Q.M.

dichiara il sig. **ARMANDO GREGORY INGLESE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **30/04/2007**.

5) Procedimento disciplinare a carico di **EZIO CAPUANO**

- in data 11/09/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Capuano, per rispondere della violazione dell'art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva per aver effettuato scommesse attraverso una società estera;

la Commissione Disciplinare:

- vista la mancata comparizione del sig. Capuano che aveva preannunciato la propria presenza all'odierna udienza e ricevuta la richiesta telefonica di differimento, rinvia la trattazione per la comparizione personale del deferito al 13 dicembre ritenendo opportuno la sua audizione.

6) Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA CIARAMELLA**

- in data 03/07/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Ciaramella, per rispondere della violazione dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2005/06, l'attività di allenatore prima per la società Rinascita Falchi Rossoblu e, successivamente, per la società Us Alba Durazzano S. Agata;

la Commissione Disciplinare:

- vista la richiesta di rinvio presentata dal sig. Andrea Ciaramella ed acquisita agli atti, volta a comparire personalmente per esporre importanti sopravvenuti rilievi istruttori, concede il richiesto differimento e fissa per la trattazione all'udienza del 13 dicembre 2006.

Pubblicato in Firenze l'8 Novembre 2006.

Il Presidente
Azeglio Vicini